

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro e nella persona del dott. Roberto Rezzonico ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 249 del ruolo generale Lavoro per l'anno 2013 vertente tra

LO GERFO Agostino

elettivamente domiciliato in Termini Imerese, C.so Umberto e Margherita n. 61 presso lo studio dell'Avv. Paolo Sorce, con l'Avv. Ferdinando Caronia che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia e Servizi (COINRES) in Liquidazione

In persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Dante, 44, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ferraro che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione



RESISTENTE

OGGETTO: Qualifica

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: v. ricorso introduttivo

Per il Consorzio resistente: v. memoria di costituzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, premesso di essere alle dipendenze del Consorzio convenuto a seguito di contratto di lavoro stipulato il 1 marzo 2006, con qualifica di "autista" ed inquadramento nel livello professionale 4 del CCNL Federambiente, Area Conduzione, rappresenta di essere stato successivamente *inquadrato* nel V livello con mansioni di coordinatore e chiede il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nel VII o, quanto meno, nel VI livello, ed alle conseguenti differenze retributive, per avere svolto dal giugno 2009 mansioni corrispondenti a quei livelli professionali.

Il COINRES contesta l'asserito svolgimento di mansioni superiori e chiede il rigetto del ricorso, rilevando anche la propria natura di ente pubblico.

Il COINRES, per la verità, contesta addirittura che il ricorrente sia *inquadrato* nel V livello, asserendo che il livello di inquadramento assegnato all'atto dell'assunzione (il IV) sarebbe rimasto immutato, negando la stessa esistenza giuridica della delibera n. 29 del 18 giugno 2007, da cui emergerebbe il superiore inquadramento, e che il ricorrente ha depositato in uno alle note conclusionali.

A prescindere da tale questione, si osserva che il COINRES ha comunque di fatto riconosciuto (validamente o no, non interessa ai fini del presente giudizio) il V livello al ricorrente: questo emerge dalle buste paga, che, viceversa, non formano oggetto di contestazione alcuna. Conseguentemente, ed a prescindere, anche qui, dal vincolo imposto al giudice dalla domanda, che riguarda soltanto il



VII e, in subordine, il VI livello, il ricorrente avrebbe comunque percepito le differenze retributive tra IV e V livello, per cui il disaccordo tra le parti circa l'attuale livello di inquadramento del ricorrente resta, comunque, privo di incidenza sulla pregressa situazione economica del ricorrente e, di riflesso, sull'esito del presente giudizio.

Il ricorso va rigettato.

Sopraesedendo su altre questioni, ed in particolare sulla natura di ente pubblico o privato del Consorzio convenuto (la questione avrebbe rilevanza in relazione solo al diritto all'inquadramento per effetto dello svolgimento di mansioni superiori, escluso dall'art. 52 D.L.vo 165/01 nel pubblico impiego, mentre il diritto alle differenze retributive spetterebbe comunque), non si ritiene che le attività descritte in ricorso esulino dal V livello professionale del CCNL applicato al rapporto.

In punto di fatto, le allegazioni del ricorrente devono ritenersi provate sia in base alla documentazione prodotta in atti, sia perché, in virtù del principio desumibile dall'art. 416 c.p.c., che onera il convenuto di prendere posizione specifica sui fatti rappresentati in ricorso, il fatto che non sia oggetto di specifica contestazione può ritenersi acquisito al processo (Cass. Sez. Lav. 27 dicembre 2010 n. 26146, Cass. 24/1/2007 n. 1540, Cass. Sez. Lav. 2/5/2006 n. 10111, Cass. Sez. Lav. 3/3/2006 n. 4668, Cass. Sez. Lav. 20/9/2005 n. 18503, Cass. Sez. Lav. 29/12/2004 n. 24103, Cass. 6/12/2004 n. 22829). Nessuna contestazione del genere è stata mossa dal Consorzio.

Può dunque dirsi acclarato che il ricorrente avesse il compito di programmare il lavoro operativo e che detenesse il potere di sorvegliare e coordinare il personale in servizio di raccolta dei rifiuti nei Comuni di Villabate e Misilmeri (v. pag. 4 ricorso).

Ma questi compiti si ritengono propri del V livello professionale. A pag. 64 del CCNL Federambiente (doc. 14 prod. ricorrente) si legge, tra i profili esemplificativi, che è compreso nella declaratoria di cui al V Livello il



“Responsabile di centro di servizi o gestioni” che è il *“lavoratore che assicura nelle zone, nei settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate il funzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e la distribuzione del lavoro, compilando i rapporti periodici”* ed anche il capo responsabile di circoscrizioni, definito quale *“lavoratore che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di unità organizzative operanti su zone territoriali o su aree comprendenti più quartieri, per la realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi”*. La programmazione del lavoro ed il coordinamento e la sorveglianza del personale addetto sono assegnate al ricorrente in vista del *“funzionale e corretto svolgimento dei servizi e (della) distribuzione del lavoro”* e rientrano in pieno nella esemplificazione delineata dal contratto collettivo. Viceversa, nessuno dei profili esemplificativi del VI e, tanto meno, del VII livello si attaglia ai compiti concretamente svolti dal ricorrente.

Che poi taluni colleghi del ricorrente, svolgenti identiche mansioni o, addirittura, a lui subordinati, siano inquadrati al VI livello è circostanza irrilevante, in quanto l'inquadramento professionale dipende esclusivamente dalle mansioni svolte e dalla qualificazione di esse operata dalla contrattazione collettiva.

Di qui il preannunciato rigetto del ricorso.

Alla stregua dell'art. 92 co. 2 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 11 L. 69/09, la compensazione delle spese può essere disposta, a parte il caso di soccombenza parziale, solo per gravi ed eccezionali ragioni. Poiché di esse non si riscontra traccia, la disciplina delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa



RIGETTA

Il ricorso

CONDANNA

Il ricorrente a rifondere al *Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia e Servizi (COINRES)* le spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge

Termini Imerese, 20 novembre 2013

Il Giudice

Dott. Roberto Rezzonico

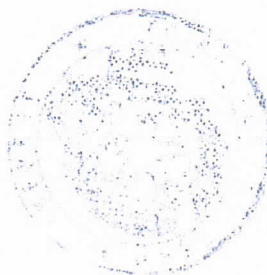
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE
SIANO RICHIESTI E A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE AD
ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO AL PUBBLICO
MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA E A TUTTI GLI
UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORREREVI
QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.
SPEDIZIONE ESECUTIVA CONFORME ALL'ORIGINALE
CHE SI RILASCI A RICHIESTA DELL'AVV. *Francesco*
Feccaro PER *COINRES*
TERMINI IMERESE, LI *4-12-2013*

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere

h. 10 **(Francesca Re)**

Precedente
Termini Imerese 4-12-2013



Il Cancelliere
(Francesca Re)